



SiRVeSS

Sistema di Riferimento
Veneto per la Salute e
Sicurezza nelle Scuole

Verso il nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

Relatore: Prof. Arturo Bernecoli

San Bonifacio, 5 settembre 2024

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza, di cui è uscita (Maggio) la **BOZZA definitiva**, è un documento che **accorperà** i vari accordi attualmente emanati costituendo quindi un “accordo quadro” o un “testo unico degli accordi stato regioni” sulla formazione.

Il testo dovrà seguire l'iter di discussione e approvazione in sede di **Conferenza permanente Stato Regioni**, con possibili modifiche del «testo definitivo» che tuttavia nella «**sostanza**» non subirà modifiche

Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorperà tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:

- **Accordo del 21/12/11** sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- **Accordo del 21/12/11** sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)
- Accordo del 22/12/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro
- **Accordo del 7/7/16** sulla formazione del RSPP e dell'ASPP
- Oltre ai precedenti Accordi verrà inoltre **abrogato** l'Accordo del 25/7/12 contenente le "Linee applicative" degli Accordi del 21/12/11.

Ricapitolando, il nuovo Accordo individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

- **Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**
- **Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**
- **Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra l'altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvederà:

- all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3; (riguarda i coordinatori per l'esecuzione dei lavori)
- all'individuazione delle modalità di **verifica finale** di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di **aggiornamento** obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle **verifiche di efficacia** della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I SOGGETTI FORMATORI (docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.l. 6/3/13)

- Istituzionali (VVF, INAIL, Università,)
- Accreditati (Reti Sirvess accreditate BUR n.154 del 20/12/22)
- Organismi Paritetici
- le Associazioni sindacali
- Fondi Interprofessionali

Si evidenzia che, al fine di consentire alle aziende di svolgere la **formazione** direttamente **verso i propri dipendenti**, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare **direttamente** i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri **lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.**

NOVITÀ IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il **soggetto formatore** dovrà predisporre il “**progetto formativo**”, cioè il documento che descrive l'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo. Il **progetto formativo dovrà riportare:**

- le specifiche del **percorso formativo**, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:

- gli obiettivi e risultati attesi;
- l'articolazione oraria delle unità didattiche;
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica

- le specifiche di **realizzazione** (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):

- la strategia formativa e le metodologie didattiche;
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
- le azioni di tutoraggio.

- le specifiche per il **controllo e la verifica**:
- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa mediante **questionari di gradimento**;
- le modalità e i criteri di verifica e di **valutazione dell'apprendimento**, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà diminuito da 35 a 30

Per ogni corso dovrà essere tenuto un **registro** che potrà essere in forma cartacea o elettronico

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, **ogni partecipante** dovrà frequentare **almeno il 90% delle ore** per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l'attestato del corso

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “**Verbale delle verifiche finali**”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’Accordo sulla formazione indica gli elementi minimi, ossia:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati. Se si tratta di colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati durante il colloquio stesso

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

- in presenza fisica
- in videoconferenza sincrona
- in E-learning
- in modalità mista

Viene definita in modo puntuale la modalità della **videoconferenza sincrona**, andando a coprire un «buco» normativo, ampliando le possibilità di erogazione dei corsi.

ATTESTATI DI FORMAZIONE

frequenza pari ad almeno il **90% del monte ore** totale e superata la verifica finale di apprendimento

il soggetto formatore rilascerà **un attestato** che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, **codice fiscale**);
- tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- **modalità** di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati **preferibilmente in formato digitale**;
- data e luogo.

Ai sensi del nuovo Accordo, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale

IL FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del cosiddetto “**Fascicolo del corso**”. Tale “insieme di documenti” deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale.

NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Rimangono **sostanzialmente invariate** rispetto a quanto indicato nell'Accordo del 21/12/2011

Vengono mantenute le durate minime di **4 ore per la formazione generale** e di:

- 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
- **8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio**
- 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto

Per i **corsi di aggiornamento** non vi sono variazioni, rimanendo invariata la **periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.**

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

- Il test dovrà avere **almeno 30 domande** con almeno tre risposte alternative
- L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il **70% di risposte corrette**

NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Il corso per **preposti** dovrà sviluppare i contenuti **in quattro moduli** (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di **12 ore. NO e-learning**

La verifica di apprendimento finale è **obbligatoria**, mediante test o colloquio.

- Il test dovrà avere **almeno 30 domande** con almeno tre risposte alternative
- L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

La formazione di **aggiornamento** per i preposti dovrà essere **svolta in presenza** con **periodicità biennale**, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a **6 ore**.

- La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.
- Il test dovrà avere almeno 10 domande (anziché 30 come previsto per i corsi “base”) con almeno tre risposte alternative
- L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

NOTA BENE

I preposti che hanno svolto il corso base o l'ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni

NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI (art. 2 D.Lgs 81/08)

contenuti e obiettivi definiti nel documento

- Il corso di formazione per dirigenti **si riduce** dalle attuali 16 ore a **12 ore**
- Per i corsi di aggiornamento resta invariata l'indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a **6 ore**.
- La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning.

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO – DIRIGENTE SCOLASTICO

Formazione per i **Datori di lavoro** con durata di **16 ore** e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l'altro di organizzazione e gestione della Sicurezza sul Lavoro

I **datori di lavoro** dovranno svolgere la formazione **entro 2 anni** dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

- Per i corsi di **aggiornamento** viene indicata una periodicità **quinquennale** con durata minima pari a **6 ore**.
- La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.

FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli **RSPP** e **ASPP**. Rimane la struttura con 3 moduli: **A** e **B** valido per tutti, **C** necessario per i Responsabili, ma ci sono **alcune variazioni** sulle unità didattiche.

Resta invariato l'**obbligo di aggiornamento quinquennali** per un totale di **40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP**

La bozza definitiva dell'Accordo precisa che l'assenza, nei limiti di **10 anni**, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento **non fa venir meno il credito formativo maturato**

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' FORMATIVE

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la **pianificazione di controlli sulle attività formative.**

Saranno definite le modalità in un **successivo documento normativo.**

CRITICITA'

Sentenza 13 Febbraio 2024: Ogni lavoratore deve essere **adeguatamente formato prima di iniziare a lavorare** in modo da conoscere i pericoli connessi con la propria mansione, la formazione non deve essere non solo generale ma specifica della propria mansione

Aggiornamento con Seminari o Convegni: L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino contenuti coerenti con le conoscenze e competenze del ruolo, **fatta eccezione per l'aggiornamento di:**

- **lavoratori, (ad esempio NO aggiornamento a margine Collegio docenti)**
- **preposti, (ad esempio NO aggiornamento a margine Collegio docenti)**
- datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- operatori addetti alla conduzione di attrezzature

CRITICITA'

- Modalità delle verifiche di efficacia della formazione **durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**
- Monitoraggio e valutazione del gradimento (**che diviene obbligatorio**)
- **Corsi «interaziendali»:** Il datore di lavoro può fungere da soggetto formatore solo per i propri lavoratori. Si tratta quindi di organizzare diversi corsi di formazione da parte di diversi datori di lavoro, ognuno per i propri lavoratori, preposti, dirigenti. Il corso che coinvolge lavoratori di diverse aziende (interaziendale) non potrà essere organizzato da un datore di lavoro..

GRAZIE PER L'ATTENZIONE